

Avviso per contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo, a favore delle imprese operanti in settori che interessano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per le quali sia stato accertato il disturbo olfattivo in applicazione delle linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive. Articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 1 – Finalità

1. Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, mediante procedura valutativa a sportello, per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo, a favore delle imprese operanti in settori che interessano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per le quali sia stato accertato il disturbo olfattivo in applicazione delle linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente avviso è emanato con riferimento alla legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), articolo 4 commi 60 – 65 e con riferimento alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), articolo 4, comma 51.

2. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi a titolo di aiuto “*de minimis*” in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352).

Art. 3 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Il presente avviso è rivolto alle imprese soggette ad autorizzazione ambientale che impattano sulla tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per le quali sia stato accertato il disturbo olfattivo con le modalità previste dalle linee guida redatte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive.

2. Le imprese beneficiarie devono inoltre:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA;
- b) avere un'unità operativa in cui realizzare l'intervento, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza;
- c) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia;
- d) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

3. I soggetti beneficiari devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- b) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo accertato con le modalità previste dalle linee guida redatte da ARPA FVG di cui all'articolo 3.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi oggetto del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 200.000,00 complessivi sull'annualità 2023.

2. Il contributo è concesso, nei limiti posti dal regime d'aiuto, nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di Euro 200.000,00 per impresa richiedente.

3. Il contributo previsto dal presente avviso può essere cumulato con altri incentivi pubblici, nei limiti dell'importo dell'intervento e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014. Di ulteriori finanziamenti, successivi a quanto concesso con il presente regolamento, deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda, strettamente connesse alla riduzione dell'impatto olfattivo e riconducibili a:

a) opere edili,

b) opere infrastrutturali, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza,

c) acquisto di impianti;

d) consulenze tecnico-scientifiche, attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi ed assimilati;

e) costi per gli allacciamenti a pubblici servizi.

2. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l'importo massimo di 500,00 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, esclusivamente via PEC, all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it a partire dalle ore 9.00 del giorno 1° ottobre 2023 e fino alle ore 24.00 del giorno 30 ottobre 2023. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute in modalità differente rispetto a quella stabilita.

2. Alla domanda, il cui modello è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono allegati a pena di inammissibilità:

- a) la relazione tecnica e descrittiva dell'intervento da realizzare con indicazione dei benefici in termini di disturbi olfattivi che si intendono ottenere e completa del cronoprogramma di esecuzione dell'intervento;
- b) il preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle voci ammissibili a contributo di cui all'articolo 4;
- c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:
 - 1) la proprietà dei beni, mobili o immobili, oggetto dell'intervento ovvero la disponibilità dei beni stessi sulla base di idoneo titolo giuridico;
 - 2) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2 del presente avviso;
 - 3) l'esistenza di disturbi olfattivi conclamati ed accertati dal Comune interessato e potenzialmente derivanti dall'attività produttiva dell'Azienda richiedente;
 - 4) l'autonomia dell'impresa richiedente il contributo e l'insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese oppure l'indicazione di tali rapporti;
 - 5) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;
 - 6) di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "*de minimis*" oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "*de minimis*" con l'indicazione dell'importo;
- d) autorizzazione firmata del proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente;
- e) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 8 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:

- a) trasmesse in modalità differenti da quella di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- c) pervenute prima del termine fissato all'articolo 7, comma 1;
- d) non corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
- e) non corredate da tutta la documentazione richiesta dal Servizio nei termini assegnati ai sensi dall'articolo 7, comma 3;
- f) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3 o relative ad imprese per le quali non sia stato accertato il disturbo olfattivo con le modalità previste dalle linee guida redatte da ARPA FVG.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

1. Il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, ai sensi dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000, svolge l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, la completezza della relativa domanda, la rispondenza della domanda ai requisiti previsti.

2. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile e sarà archiviata.

Art. 10 – Assegnazione e quantificazione dei contributi

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile, come indicato all'articolo 5.
2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di Posta Elettronica Certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Art. 11 – Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento deve essere avviato e concluso nel rispetto del cronoprogramma presentato in fase di domanda, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, il contributo non è concesso:
 - a) in difetto della comunicazione di avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3, qualora decorra inutilmente il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione assegnato ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
 - b) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
 - c) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
 - d) per rinuncia da parte dell'impresa.
4. Il soggetto beneficiario realizza l'intervento mitigativo degli odori conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
5. Le variazioni all'intervento non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.

Art. 12 – Termini e modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione dei lavori, presentata entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione e ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e comprende i seguenti documenti:
 - a) la relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante:
 - 1) il mantenimento del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), ossia non essere impresa destinataria di sanzioni interdittive;
 - 2) il non essere in stato di liquidazione o sottoposto a procedura concorsuale;
 - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;

- c) le autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi i 150.000 euro;
- d) la copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta;
- e) lo studio di impatto olfattivo comprovante la diminuzione della produzione di disturbi olfattivi redatto in conformità a quanto previsto dalla "Procedura per la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive", redatta da ARPA FVG, come indicato all'articolo 4, comma 60 della legge regionale 13/2022.

2. In luogo della documentazione di cui al comma 1, lettera d), la rendicontazione della spesa può essere assolta con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa all'attività di certificazione.

4. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli *in loco*.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

6. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

7. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica è adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.

8. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla normativa.

Art. 13 – Obblighi dei beneficiari e vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 le imprese beneficiarie del presente contributo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento:

- a) iscrizione al Registro delle imprese;
- a) la destinazione dei beni oggetto degli incentivi;
- b) la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, fatto salvo il fallimento;
- d) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni oggetto del contributo.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

4. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo fino alla scadenza degli stessi.

Art. 14 – Controlli e ispezioni

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile può disporre controlli, sia attraverso verifiche *in loco* nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 15 – Pubblicità dell'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative

Il procedimento di cui al presente Avviso è affidato, nell'ambito della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento:

- Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Glauco Spanghero – tel. 040/3774058 e-mail: glauco.spanghero@regione.fvg.it